



Gocce di Vita - onlus



**VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DELL'ASSOCIAZIONE "Gocce di Vita-ONLUS"**

29.03.2019

Alle ore 22,30 del giorno 29 marzo 2019, il Presidente dell'Associazione "Gocce di Vita - Onlus" di Uzzano (PT) dichiara aperta, in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, l'Assemblea Straordinaria di adeguamento statutario, convocata con nota scritta inviata a tutti i soci aventi diritto in data 7 marzo.

Risultano presenti, oltre al citato Presidente, n°35 (trentacinque) soci, di cui n°15 (quindici) per delega, dei 44 soci legittimati al voto, cioè in regola con il pagamento della quota annuale.

Viene nominato Presidente dell'Assemblea Franca Trampi e Segretario Rossella Piattelli.

Il Presidente comunica all'Assemblea la necessità che il vigente Statuto recepisca le modifiche necessitate dall'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 - Codice del Terzo Settore.

Più precisamente il Presidente illustra le modifiche da apportare agli artt. 4, 5, 7 e 10 dello Statuto in ossequio al provvedimento normativo suddetto nonché altre modifiche interessanti gli artt. 6 e 8 dello Statuto medesimo che vengono proposte dal Consiglio Direttivo dopo averne valutato l'opportunità e la convenienza per la svolgimento del funzionamento dell'associazione.

Inoltre, a fronte dell'originaria durata in carica del Consiglio Direttivo pari a 4 anni, viene proposta la ridotta durata in carica di 3 anni.

Pertanto il Presidente Franca Trampi invita il Segretario Rossella Piattelli a voler dare lettura del nuovo testo statutario risultante dalle modifiche sopra indicate.

Il Segretario procede pertanto alla lettura del nuovo testo statutario.

Data lettura del testo ed al termine del dibattito assembleare, il Presidente pone in votazione, come da ordine del giorno, in forma palese e per alzata di mano, l'approvazione del nuovo testo statutario che si allega al presente verbale per farne parte integrale e sostanziale. Al termine dell'espressione di voto risultano:

FAVOREVOLI n° 35 (trentacinque)

CONTRARI n° 0 (zero)

ASTENUTI n° 0 (zero)

sulla base dei quali il Presidente proclama accolta la proposta alla quale seguiranno gli adempimenti di rito, tra cui la registrazione del nuovo Statuto.

L'Assemblea inoltre delibera all'unanimità la delega al Presidente del Gruppo ad apportare tutte le eventuali variazioni che dovessero essere richieste d'ufficio, in funzione dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi del richiamato Decreto Legislativo e per l'eventuale richiesta contestuale di riconoscimento della personalità giuridica.

Alle ore 23,30 il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea.

Uzzano, 29 marzo 2019

Il Segretario
Rossella Piattelli

Il Presidente
Franca Trampi

Gocce di Vita - onlus

ITALIA: Isc. Reg. Reg. Org. Volontariato n° 202 - Cod. Fisc.: 91021990477

Via di Quarrata, 6 - 51010 Uzzano (PT) - tel. & fax: +39. 0572. 444638

PERU': Calle Gotas de Vida, s/n, Tambobamba (Cotabambas) - (RUC 20489970407)

Resolucion n° 131-2010/APCI-DOC

E-mail: info@goccedivita.org sito web: www.goccedivita.org

L'ASSISTENTE
Alessia Mari

18/06/19
m
11
al N°
Pagato
Egmonte



STATUTO

Gocce di Vita–OdV



29.03 2019

STATUTO

1 ART. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

- 1.1 E' costituita l'organizzazione di volontariato denominata "Gocce di Vita – OdV", di seguito più brevemente indicata come l'Associazione.
- 1.2 La denominazione sociale contiene l'acronimo OdV (organizzazione di volontariato) che ne costituisce peculiare segno distintivo e che dovrà essere indicato in ogni atto, comunicazione e manifestazione al pubblico.
- 1.3 L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti e dai deliberati degli organi associativi, nonché dai principi generali dell'ordinamento giuridico, ed agisce nel rispetto del D.lgs. n. 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni, e delle altre leggi statali e regionali.
- 1.4 La sede dell'Associazione è in Uzzano 51010 (PT), Via di Quarrata n. 6.
- 1.5 Per l'organizzazione delle proprie attività l'Associazione può essere articolata in sezioni.

2 ART. 2 DURATA

- 2.1 L'Associazione ha durata illimitata.

3 ART. 3 FINALITA' E SCOPI

- 3.1 L'Associazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritta nel registro unico nazionale del Terzo settore.
- 3.2 L'Associazione è aconfessionale, apartitica e apolitica e fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, della elettività e gratuità delle cariche associative, della gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sull'attività di volontariato.
- 3.3 L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale, volontario e gratuito dei propri aderenti e sostenitori.
- 3.4 L'attività associativa si rivolge in prevalenza in favore dei terzi e della generalità della popolazione, senza limiti geografici di intervento, potendo svolgere la propria attività soprattutto oltre i confini del territorio nazionale.

3.5 L'Associazione si prefigge principalmente di:

- 3.5.1 Fornire assistenza medica ed umanitaria alle popolazioni bisognose nel mondo nel campo della salute, nei suoi aspetti di prevenzione, cura, riabilitazione ed educazione e nel campo della solidarietà sociale;
- 3.5.2 Incoraggiare, favorire e collaborare alle iniziative di raccolta delle risorse economiche finalizzate alla solidarietà sociale;
- 3.5.3 Promuovere il rafforzamento della solidarietà umana mediante la donazione gratuita e volontaria del sangue e dei suoi componenti da parte di donatori volontari, anche attraverso una maggiore informazione sull'utilità sociale e sull'elevato contenuto morale della donazione di sangue come espressione di carità e di servizio verso il prossimo, collaborando con il Centro Regionale di Coordinamento e aderendo al programma nazionale per il raggiungimento dell'autosufficienza ematica come stabilito dalla legge 4 maggio 1990, n. 107 e secondo le direttive e raccomandazioni dell'O.M.S., della CEE e del Consiglio d'Europa.

4 ART. 4 ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE E DIVERSE

4.1 L'Associazione svolge attività di interesse generale, ai sensi dell'art.5 D.lgs. n. 117/2017, aventi ad oggetto:

- 4.1.1 interventi e prestazioni sanitarie;
- 4.1.2 prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- 4.1.3 organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- 4.1.4 organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;w
- 4.1.5 beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- 4.1.6 cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184.

4.2 L'Associazione può svolgere inoltre attività diverse, ai sensi dell'art.6 D.lgs. n. 117/2017, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale prima elencate, aventi ad oggetto:

- 4.2.1 assistenza e sostegno anche nella formazione permanente il personale che opera a vario titolo sul territorio organizzando incontri di scambio culturale;
- 4.2.2 organizzazione di incontri, seminari, dibattiti ed altre iniziative;

- 4.2.3 collaborazione con altre associazioni e fondazioni, enti e organismi che condividono gli stessi scopi;
- 4.2.4 produzione e diffusione di materiale informativo;
- 4.2.5 istituzione di borse di studio e concorsi tematici;
- 4.2.6 gestione diretta o indiretta di residenze protette, anche a carattere di cura;
- 4.2.7 sottoscrizione di convenzioni con associazioni di volontariato, enti pubblici o privati, in ogni caso senza fini di lucro, per la valorizzazione sinergica delle comuni esperienze e per favorire lo sviluppo del lavoro in rete tra le varie parti del panorama socio-sanitario.

5 ART. 5 IL PATRIMONIO: COMPOSIZIONE E DESTINAZIONE

- 5.1 L'Associazione persegue i suoi scopi e le sue finalità attraverso la raccolta di fondi e con le quote annuali e gli eventuali contributi dei soci. Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.
- 5.2 L'Associazione, ai sensi dell'art.7 D.lgs. n. 117/2017, può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.
- 5.3 Le entrate dell'Associazione possono essere anche costituite da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali e connesse alle finalità della Associazione, e/o da rendite di beni mobili ed immobili pervenuti alla Associazione a qualunque titolo. I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito e/o le agenzie delle Poste Italiane S.p.a. stabilite dal Consiglio Direttivo. Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Tesoriere. Il Consiglio Direttivo, in casi eccezionali in cui il Tesoriere sia impossibilitato a svolgere le sue funzioni, può con apposita delibera delegare il potere di compiere operazioni finanziarie per un periodo limitato ad uno o più membri del Consiglio Direttivo.
- 5.4 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 5.5 Ai fini di cui al comma 4, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel

caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

- 5.6 Ai sensi dell'art. 9 D.lgs. n. 117/2017, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

6 ART.6 SOCI E SOSTENITORI: DIRITTI ED OBBLIGHI

Fanno parte dell'associazione:

- i Soci Fondatori
- i Soci Ordinari
- i Sostenitori.

Sono Soci Fondatori quanti hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione.

Sono Soci Ordinari quanti richiedono l'iscrizione, secondo le modalità del presente Statuto, e partecipano direttamente o indirettamente alla vita e alle attività dell'Associazione, contribuendo economicamente alla realizzazione del fondo sociale e/o mettendo a disposizione i beni necessari per l'Associazione e/o prestando il proprio tempo nell'Associazione in modo determinante rispetto agli altri soci.

I Soci Fondatori e i Soci Ordinari hanno uguali obblighi e diritti, inclusi (per i soci maggiori di età) i diritti di voto nell'assemblea ordinaria e straordinaria per l'elezione ed il rinnovo degli organi sociali, per le modifiche dello statuto e dei regolamenti, per l'approvazione dei bilanci e dei rendiconti.

I Sostenitori sono coloro che, attraverso mere contribuzioni economiche, permettono la realizzazione delle finalità previste dall'Associazione.

- 6.1 Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo, indicando i propri dati anagrafici, l'occupazione, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, nonché la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione persegue e l'impegno di approvare ed osservare integralmente lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi, versando contestualmente alla domanda la quota di iscrizione, così come questa viene stabilita periodicamente dal Consiglio Direttivo medesimo.

L'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione dell'organo di amministrazione.

- 6.2 La quota associativa obbligatoria è annuale (1 gennaio - 31 dicembre) e non può essere disposta per periodi inferiori all'anno. Il contributo associativo non è in alcun modo rimborsabile, rivalutabile o trasmissibile per atto tra vivi.
- 6.3 Possono aderire all'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ivi comprese le associazioni di volontariato e gli enti pubblici e privati, comunque senza fini di lucro.
- 6.4 Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta (60) giorni dal loro ricevimento. In assenza di provvedimento di accoglimento della domanda o di suo diniego entro il termine predetto, questa si intende accolta.
- 6.5 In caso di diniego, il Consiglio Direttivo è tenuto a motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla agli interessati entro sessanta (60) giorni dalla domanda di ammissione. Chi ha proposto la domanda, può, entro altri sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Consiglio Direttivo, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocato, in occasione della sua successiva convocazione.
- 6.6 La qualità di socio si perde per morte, recesso od esclusione:
 - 6.6.1 chiunque aderisce all'Associazione può, in qualsiasi momento, notificare la sua volontà di recedere; tale recesso deve essere comunicato in forma scritta al Presidente del Consiglio Direttivo, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o e-mail, ed ha effetto immediato;
 - 6.6.2 in presenza di comportamenti tali da arrecare danni morali e materiali all'Associazione o che contravvengono gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, o comunque in presenza di altri gravi motivi, chiunque partecipi alla Associazione può essere escluso con deliberazione adottata con il voto favorevole dei 2/3 dei membri del Consiglio Direttivo. Al socio di cui si delibera l'esclusione che sia anche membro del Consiglio Direttivo non spetta il diritto di voto nella deliberazione. Il soggetto escluso può, ai sensi del precedente comma 6.6, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di esclusione, chiedere che sull'esclusione si pronunci il Consiglio Direttivo, che delibera sulle esclusioni, se non appositamente convocato, in occasione della sua successiva convocazione;
 - 6.6.3 gli aderenti che siano receduti, o siano stati esclusi o che in ogni caso abbiano cessato di appartenere alla Associazione, non hanno diritto al rimborso dei contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio della Associazione.

7 ART.7 LAVORATORI E VOLONTARI

- 7.1 L'Associazione può assumere personale dipendente o valersi di prestatori di lavoro, esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure quando questo occorra a qualificare o specializzare le attività svolte, con corresponsione di trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
- 7.2 L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività; in tal caso, è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- 7.3 L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
- 7.4 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.
- 7.5 Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

8 ART. 8 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea Generale dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Vicepresidente
- il Tesoriere

8.1 L'Assemblea Generale dei Soci: composizione, convocazione e competenze.

8.1.1 L'Assemblea Generale dei Soci è composta da tutti gli associati, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale ed in possesso della maggiore età.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione, con indicazione del nome del delegante, di quello delegato e della data dell'adunanza. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre (3) associati.

8.1.2. L'Assemblea Generale dei Soci può essere ordinaria o straordinaria. Essa è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo. Essa si riunisce almeno una volta l'anno in seduta ordinaria per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo. In tale specifico caso, saranno convocati soltanto gli associati regolarmente iscritti nel Libro Soci relativo all'anno di cui si approva il bilancio, nonché i nuovi associati che si saranno iscritti all'Associazione entro il termine di convocazione dell'Assemblea, a cui parteciperanno però senza diritto di voto, ai sensi del precedente comma. Inoltre, nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la propria responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea Generale dei Soci è altresì convocata dal Consiglio Direttivo, nei casi stabiliti dal presente Statuto o semplicemente quando ne sia stata ravvisata l'opportunità, oppure su richiesta scritta e sottoscritta da almeno il 10% dei soci che abbiano diritto a partecipare all'Assemblea o da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo.

La convocazione deve essere sempre fatta in forma scritta, per lettera o per e-mail, ed inviata a tutti i soci, almeno dieci (10) giorni prima dell'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della prima e della seconda convocazione.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti o rappresentati mediante delega la metà più uno degli aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea straordinaria dei Soci è validamente costituita con la presenza, fisica o delegata, di almeno tre quarti (3/4) degli aventi diritto.

8.1.3. L'Assemblea Generale dei Soci riunita in sede ordinaria:

- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- approva entro centoventi (120) giorni dall'inizio dell'esercizio i bilanci consuntivi e preventivi con maggioranza semplice;
- elegge i membri del Consiglio Direttivo;
- sostituisce i membri del Consiglio Direttivo dimissionari o decaduti, qualora a seguito delle dimissioni o decadenze sia venuta meno la maggioranza dei membri che compongono il Consiglio Direttivo;

- approva con maggioranza semplice i regolamenti che disciplinano l'attività della Associazione.

8.1.4. L'Assemblea Generale dei Soci riunita in sede straordinaria:

- delibera sulle modifiche al presente Statuto; col voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- delibera circa lo scioglimento, trasformazione, fusione, scissione o liquidazione dell'Associazione e devoluzione del suo patrimonio con il voto favorevole di tre quarti (3/4) degli associati.

8.1.5. L'Assemblea Generale dei Soci rappresenta inoltre l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità con il presente Statuto, obbligano tutti i soci.

8.2 Il Consiglio Direttivo: composizione, convocazione e competenze.

8.2.1 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di sette (7) persone ad un massimo di undici (11) membri.

I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea generale dei Soci, e vengono scelti tra le persone fisiche associate che si sono dichiarate disponibili. Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre (3) anni ed i suoi membri sono rieleggibili per più mandati.

8.2.2 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito se è presente la maggioranza dei Consiglieri; esso è convocato dal Presidente nei casi previsti dal presente Statuto o quando ne sia ravvisata l'opportunità.

Le deliberazioni sono assunte con voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono pubbliche.

Il Consigliere, dopo un massimo di tre (3) assenze ingiustificate e consecutive, decade automaticamente dalla carica.

8.2.3 Il Consiglio Direttivo definisce ed attua il programma della Associazione e prende tutte le iniziative che ritiene utili alla stessa, in aderenza ai fini ed agli scopi fissati dal presente statuto.

Il Consiglio Direttivo è inoltre responsabile dell'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, da esercitare nei modi e nei limiti stabiliti dal presente Statuto e dalla legge.

Al Consiglio Direttivo spetta il coordinamento ed il controllo del buon andamento di tutte le attività dell'associazione.

Inoltre, il Consiglio Direttivo:

- elegge, al proprio interno, Presidente, Vicepresidente, Tesoriere ed i Consiglieri Delegati;
- amministra i fondi della Associazione, per l'attuazione delle finalità e degli scopi statutari;

- propone all'Assemblea Generale dei Soci le eventuali modifiche allo statuto;
- cura la tenuta dei libri verbali dell'Associazione e del libro elenco dei Soci;
- propone all'Assemblea Generale dei Soci i regolamenti interni;
- delibera sulle domande di ammissione di nuovi Soci, sull'esclusione dei Soci e stabilisce la quota associativa annuale;
- delibera la ripartizione di responsabilità tra i vari consiglieri, nelle forme e nei modi ritenuti più appropriati;
- stabilisce, anche attraverso regolamenti che non contrastino con il presente Statuto o con le norme di legge, i rapporti tra l'Associazione ed il personale dipendente e/o con i collaboratori di cui essa si può avvalere;
- redige ogni anno il bilancio consuntivo, unitamente ad una relazione scritta, nonché il bilancio preventivo.

8.3 Il Presidente: poteri e compiti.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, al suo interno e dura in carica tre (3) anni, è rieleggibile per più mandati e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

E' responsabile, insieme con il Consiglio Direttivo, della attuazione degli scopi statutari e del raggiungimento dei fini individuati dalla Associazione stessa.

Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti.

8.3.1 Il Presidente ha i seguenti poteri:

- Stipulare ed eseguire i contratti e gli atti corrispondenti agli scopi ed ai fini della Associazione e a rappresentarla davanti tutte le autorità politiche, amministrative, municipali, di Polizia e giudiziali, davanti tutti gli Enti siano essi privati o pubblici, nazionali regionali, locali, educativi, culturali, religiosi, compresi gli organi istituzionalmente autonomi;
- sottoscrivere scritture private, ricorsi, formulare dichiarazioni giurate e sottoscrivere ogni sorta di documenti pubblici o privati, realizzando ogni tipo di pratiche;
- rappresentare l'Associazione con tutte le facoltà del mandato in conformità al Codice di Procedura Civile e ai poteri previsti dall'art. 75 del Codice di Procedura Civile, che potrà conferire ad altri in conformità all'articolo 77 del medesimo codice e riacquisire ogni volta sia necessario, nonché concedere la facoltà di costituirsi nei giudizi di appello ex art. 436 del Codice di Procedura Civile;
- il Presidente potrà aprire, gestire ed estinguere conti correnti, libretti di risparmio, a termine o di ogni tipo, fare giroconti, trasferire fondi dai e nei conti, effettuare prelievi; potrà aprire, gestire ed

estinguere conti correnti con o senza scoperto non garantiti, o conti correnti garantiti da ipoteche, prestare ipoteche e fidejussioni in ogni tipo di istituto di credito; aprire, gestire e chiudere cassette di sicurezza; emettere, accettare e incassare assegni; emettere, accettare, avallare, cedere, dedurre, incassare, protestare, accettare di nuovo, rinnovare, cancellare, e/o dare in garanzia o in procura, secondo la loro natura, cambiali, buoni, pagherò, assegni e in genere ogni sorta di titoli di credito e valori, come ogni tipo di documento mercantile e/o civile, incluso le polizze, lettere di garanzia, lettere di credito, certificati di deposito, incluso la loro costituzione, garanzia e/o avalli; accendere attivamente o passivamente contratti di mutuo, con istituti bancari o finanziari, con persone fisiche o giuridiche; con o senza garanzia; dare in pegno, costituire ipoteche, concedere avalli, garanzie, o qualsiasi altra garanzia, incluse quelle immobiliari, anche a favore di terzi, per garantire legalmente operazioni di credito, finanziarie e/o commerciali con banche, finanziarie, assicurazioni, casse di risparmio, cooperative o altri tipi di istituzioni di credito e/o persona fisica e/o giuridica, nazionale e/o straniera; in generale, contrarre ogni sorta di obbligazione di credito; comprare, vendere, affittare, permutare, donare, beni di o per l'Associazione, siano essi mobili o immobili; transigere e condonare obbligazioni; adire collegi arbitrali; e in generale sottoscrivere ogni sorta di contratto, sia civile, mercantile e/o bancario, con qualsiasi persona fisica e/o giuridica, nazionale e/o straniera; così come sottoscrivere gli strumenti pubblici e privati che siano in essere ed in genere compiere tutte le attività consentite per la redazione e l'esecuzione dei contratti e degli atti corrispondenti alle finalità ed agli scopi dell'Associazione;

- tutti i poteri attribuiti al Presidente e sopra specificati, potranno essere delegati e/o revocati dal presidente medesimo a persone di sua fiducia operanti in Italia o all'estero.

8.3.2 Il Presidente ha i seguenti compiti:

- il Presidente presenta annualmente, nell'Assemblea Generale dei Soci i resoconti della amministrazione della Associazione ed il bilancio preventivo per l'esercizio successivo;
- al Presidente, coadiuvato dal Consiglio Direttivo, spetta la sorveglianza del buon andamento amministrativo della Associazione, oltre che la verifica del rispetto da parte di tutti dello Statuto e dei regolamenti interni.

8.4 Il Vice-Presidente.

Il Vicepresidente è eletto dal consiglio Direttivo al suo interno, e dura in carica tre (3) anni, ed è rieleggibile per più mandati.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento temporaneo. Svolge quelle mansioni alle quali sia stato espressamente delegato.

8.5 Il Tesoriere.

Il Tesoriere è eletto dal consiglio Direttivo al suo interno, e dura in carica tre (3) anni, ed è rieleggibile per più mandati.

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone dal punto di vista contabile il bilancio consuntivo e quello preventivo.

9 ART. 9 I BILANCI

Entro novanta (90) giorni dall'inizio dell'anno solare, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del Bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e del Bilancio preventivo dell'esercizio successivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci entro centoventi (120) giorni dall'inizio dell'anno solare.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei cinque (5) giorni che precedono l'Assemblea Generale dei Soci, convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati ed utilizzati dall'Associazione per i fini e gli scopi perseguiti.

L'esercizio sociale ha durata annuale coincidente con l'anno solare.

10 ART. 10 LIBRI SOCIALI

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo.

Ciascun socio e ciascun sostenitore ha il diritto di esaminare i libri sociali obbligatori, disponibili nella sede legale dell'Associazione previo appuntamento con il responsabile addetto.

11 PROPOSTE DI MODIFICA

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea Generale dei Soci da almeno due terzi (2/3) dei Soci aventi diritto di voto, nonché dal Consiglio Direttivo che abbia deliberato la proposta di modifica con una maggioranza di tre quarti (3/4) dei suoi membri.

12 NORME DI RINVIO

Per quanto qui non espressamente previsto si rimanda alle disposizioni di legge vigenti in materia.